

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 12188 Anno 2016**

**Presidente: AMORESANO SILVIO**

**Relatore: LIBERATI GIOVANNI**

**Data Udiienza: 12/01/2016**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da  
Monticelli Antonio, nato a Oria il 10/9/1951  
avverso la sentenza del 6/10/2014 del Tribunale di Brindisi  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale  
Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;  
udito per l'imputato l'avv. Giuseppe Pomarico, che ha concluso chiedendo  
l'accoglimento del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 6 ottobre 2014 il Tribunale di Brindisi ha condannato Antonio Monticelli alla pena di euro 10.000 di ammenda per il reato di cui agli artt. 16 e 20 del d.lgs. 139/2006 per avere, quale titolare di un serbatoio di gas liquido, omesso di richiedere il prescritto certificato di prevenzione incendi e di presentare la prescritta segnalazione di inizio attività.

Presso l'abitazione dell'imputato era stata accertata l'installazione di un serbatoio di gas liquido per uso domestico della capacità di 1 metro cubo, per il quale non era stata presentata la richiesta per il rilascio del certificato di prevenzione incendi e neppure la segnalazione certificata di inizio attività,

benché l'imputato, quale utente finale e comodatario del serbatoio, ne avesse la piena disponibilità, con la conseguente verifica dell'illecito contestato.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso personalmente l'imputato, affidandolo a due motivi.

2.1. Con il primo motivo ha lamentato violazione di legge penale e processuale, in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, sulla base del rilievo che l'omissione degli adempimenti amministrativi prescritti (richiesta di sopralluogo da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco e dichiarazione di inizio attività) era da addebitare alla mancata consegna da parte dell'installatore dell'impianto della relativa documentazione tecnica, con la conseguente assenza di qualsiasi sua responsabilità al riguardo.

2.2. Con il secondo motivo ha denunciato ulteriore violazione di legge penale e processuale, in riferimento ai medesimi artt. 125 e 192 cod. proc. pen., e vizio della motivazione, in relazione alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva in rapporto alla obiettiva entità del fatto.

3. Il difensore del ricorrente ha poi depositato memoria, con la quale ha chiesto in via preliminare l'applicazione in via retroattiva della previsione dell'art. 131 bis cod. pen., in considerazione della particolare tenuità del fatto e della incensuratezza dell'imputato, evidenziando la natura sostanziale di tale norma, applicabile ai giudizi pendenti, anche in sede di legittimità, al momento della sua entrata in vigore.

Ha ribadito la violazione di legge penale denunciata, per la erronea affermazione della sua responsabilità, essendo stata accertata in giudizio l'omessa consegna dei documenti necessari per assolvere agli obblighi di denuncia e comunicazione di cui gli era stata contestata l'omissione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Entrambi i motivi di ricorso sono infondati, ma la sentenza deve essere annullata con rinvio onde consentire al giudice del merito di accertare l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

1. Per quanto riguarda il primo motivo, mediante il quale sono stati dedotti violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione, prospettando l'erronea affermazione della responsabilità dell'imputato per l'omessa richiesta del certificato di prevenzione incendi e per la mancata presentazione della

prescritta segnalazione di inizio attività, che sarebbero da ricondurre esclusivamente alla mancata consegna da parte dell'installatore dell'impianto della relativa documentazione tecnica, occorre evidenziare che l'art. 20 del d.lgs. 139/06 sanziona, con l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 258 a euro 2.582, la condotta del titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi che ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo di tale certificato, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni.

Ora, nella vicenda in esame, il Tribunale, accertata, in punto di fatto, l'installazione presso l'abitazione del ricorrente di un serbatoio di gas liquido ad uso domestico della capacità di un metro cubo, per il quale, benché necessaria (presentando, pacificamente, tale serbatoio le caratteristiche richieste dalla disposizione citata), non era stata presentata la segnalazione di inizio attività né richiesto il rilascio del certificato di prevenzione incendi, ha affermato la responsabilità dell'imputato per tali omissioni, in ragione della piena disponibilità da parte di costui del serbatoio ottenuto in comodato (in forza di contratto concluso con l'impresa distributrice del gas liquido) e del prodotto (gas liquido) in esso depositato, da cui deriva l'obbligo di osservanza delle norme di esercizio e dei divieti, limiti e misure di sicurezza antincendio contemplati dalla legislazione vigente.

Ne consegue, trattandosi di fattispecie contravvenzionale, punita anche a titolo di colpa, l'insussistenza della violazione di legge e del vizio di motivazione denunciati dal ricorrente, essendo stata correttamente ravvisata la responsabilità del ricorrente quale destinatario delle prescrizioni antincendio e rimanendo, di conseguenza, irrilevante l'eventuale mancata consegna della documentazione necessaria da parte del fornitore (peraltro attinente alla ricostruzione in fatto della vicenda, irrilevante, in assenza della deduzione di specifici vizi motivazionali sul punto, nel giudizio di legittimità).

2. Il secondo motivo di ricorso, mediante il quale sono state denunciate violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, risulta inammissibile a causa della sua genericità, non essendo correlato agli argomenti posti a fondamento della scelta della pena pecuniaria e della sua determinazione.

Il Tribunale, attraverso il richiamo alla incensuratezza del ricorrente ed al suo comportamento successivo all'accertamento della violazione (avendo provveduto a richiedere la certificazione mancante), ha compiuto una valutazione complessiva, considerando tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen., di cui ha dato atto mediante una espressione di sintesi ("stimandosi equo"), che risulta

sufficiente ed in relazione al cui utilizzo non sono state sollevate specifiche censure.

3. La sentenza impugnata deve, nonostante l'infondatezza di entrambi i motivi di ricorso, essere annullata con rinvio onde consentire al giudice di merito di accertare, in punto di fatto, l'esistenza delle condizioni per escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., come sollecitato dal difensore ricorrente mediante la memoria che ha depositato.

E' stato, infatti, chiarito che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Corte di Cassazione deve limitarsi, attesa la natura del giudizio di legittimità, ad un vaglio di astratta non incompatibilità della fattispecie concreta (come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali) con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto art. 131 bis (Sez. 2, n. 41742 del 30/09/2015, Clemente, Rv. 264596; Sez. 6, n. 44683 del 15/09/2015, T., Rv. 265114; Sez. 3, n. 47256 del 24/04/2015, Curdo, Rv. 265441).

Ora, nella specie, dalla sentenza impugnata non emergono elementi che consentano di escludere immediatamente l'esistenza delle condizioni per escludere la punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., avendo il Tribunale dato atto della incensuratezza del ricorrente (e parendo dunque non abituale il comportamento) e valutato positivamente il comportamento successivo dell'imputato, con la conseguenza che occorre compiere ulteriori accertamenti in fatto (circa l'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, tenendo anche conto della *ratio* della norma incriminatrice, diretta a salvaguardare l'incolumità pubblica), che devono essere necessariamente compiuti dal giudice del merito, essendo preclusi a questa Corte dalla natura del giudizio di legittimità.

L'art. 131 bis cod. pen. prende in considerazione reati rispetto ai quali non difetti alcuno degli elementi costitutivi, ritenuti non punibili perché irrilevanti in base ai principi di proporzione ed economia processuale, e si riferisce anche ai reati di pericolo, senza distinguere tra pericolo astratto o pericolo concreto, sicché non si pone un problema di inoffensività del fatto ma di irrilevanza dello stesso. La esiguità del danno o (come nel caso di specie) del pericolo va valutata sulla base di elementi oggettivamente apprezzabili, dai quali ricavare la minima entità delle conseguenze o del pericolo e, dunque, la loro irrilevanza in sede penale (Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv. 265450). Tale accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito, mediante la verifica del pericolo conseguente alle omissioni dell'imputato, in quanto alla Corte di Cassazione è precluso l'apprezzamento dei presupposti per il riconoscimento

AA

G. Senali

della causa di non punibilità allorquando, come nel caso in esame, si renda necessaria una valutazione complessiva di profili di fatto (Sez. 6, n. 39337 del 23/06/2015, Di Bello, Rv. 264554).

In conclusione la sentenza deve annullata con rinvio al Tribunale di Brindisi affinché valuti, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 131 bis cod. pen., l'esistenza delle condizioni per escludere la punibilità ai sensi di tale disposizione, ferma la preclusione al rilievo dell'eventuale decorso del termine di prescrizione, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo, Rv. 264796).

Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. e rinvia al Tribunale di Brindisi.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 12/1/2016